

Interrogazione a risposta immediata in Commissione 5-04538

presentata da

ALBERTO FLUVI

martedì 5 aprile 2011, seduta n.458

Al Ministro dell'economia e delle finanze.

- Per sapere - premesso che:

ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, recante la «Disciplina delle tasse sulle concessioni governative», sono soggetti alle tasse sulle concessioni governative «i provvedimenti amministrativi e gli altri atti elencati nell'annessa tariffa»;

l'atto amministrativo, presupposto ed oggetto dell'imposta, viene individuato dall'articolo 21 della tariffa allegata al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 641 del 1972 nella licenza (o documento sostitutivo) da parte dell'amministrazione delle poste e delle comunicazioni, per l'impiego di apparecchiature terminali per il servizio pubblico terrestre di telecomunicazioni ai sensi dell'articolo 318 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 («Codice postale»), e dell'articolo 3 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202;

il pagamento della tassa di concessione governativa viene richiesto mensilmente a decorrere dal rilascio della licenza;

la tassa di concessione sui telefoni cellulari trovava il suo presupposto nel citato articolo 318 del decreto del Presidente della Repubblica n. 156 del 1973, il quale stabiliva che «presso ogni singola stazione radioelettrica di cui sia stato concesso l'esercizio deve essere conservata l'apposita licenza rilasciata dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni» e che «per le stazioni riceventi del servizio di radiodiffusione titolo di abbonamento tiene luogo della licenza»;

l'articolo 218 del codice delle comunicazioni elettroniche di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, in vigore dal 16 settembre 2003, nel quadro di un completo riassetto del sistema delle comunicazioni ispirato ai principi di garanzia dei diritti inderogabili di libertà delle persone nell'uso dei mezzi di comunicazione elettrica, ha abrogato l'articolo 318 del decreto del Presidente della Repubblica n. 156 del 1973 ed ha sostituito la figura del concessionario del servizio con quella di operatore telefonico autorizzato come pure ha sostituito la licenza d'esercizio con una autorizzazione generale;

il nuovo codice delle comunicazioni elettroniche del 2003 ha apportato al settore rilevanti innovazioni, nell'ambito di un processo di privatizzazione che ha avuto come principale conseguenza il passaggio dalla concessione - che come noto è un atto amministrativo emanato nell'ambito di un rapporto pubblicistico, con una posizione di preminenza della pubblica amministrazione sui privati - al contratto, cioè ad uno strumento di diritto privato il quale

presuppone una posizione di parità tra i contraenti;

il codice delle comunicazioni elettroniche sembrerebbe, pertanto, abrogare implicitamente tutta la normativa basata sul presupposto di un rapporto concessionario di tipo pubblicistico;

il riconoscimento del diritto inderogabile di libertà delle persone nell'uso dei mezzi di comunicazione elettronica, fra cui senz'altro rientrano i telefoni cellulari, risulterebbe incompatibile con un sistema di «concessione» della facoltà di utilizzo degli apparecchi o di «autorizzazione» al loro uso ed, infatti, il nuovo codice delle comunicazioni, in coerenza con i principi generali che si pone, non prevede in nessun caso licenze o autorizzazioni, in nessuna forma, per il possesso e l'utilizzo di attrezzature idonee ad accedere alle reti di comunicazione, sia da parte di privati che di imprese od enti;

sotto un profilo sostanziale e formale, il citato articolo 21 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 641 del 1972 risulta norma svuotata di contenuto, atteso che fa riferimento ad un atto amministrativo previsto da una norma abrogata, l'articolo 318 del decreto del Presidente della Repubblica n. 156 del 1973 e pertanto verrebbe a mancare il presupposto legislativo per l'imposizione tributaria;

la sentenza del 15 febbraio 2011, n. 37 emessa dalla sezione 1<sup>a</sup> della commissione tributaria regionale di Perugia, condividendo la precedente pronuncia della sezione 1<sup>a</sup> della commissione tributaria regionale di Venezia-Mestre n. 5 del 10 gennaio 2011, ha dichiarato non dovuta la tassa di concessione governativa in relazione all'impiego di apparecchiature terminali per il servizio pubblico terrestre di telecomunicazioni;

alla luce delle citate sentenze dei giudici tributari regionali, molte associazioni dei consumatori stanno procedendo alla richiesta di rimborso della tassa di concessione -:

quale siano gli orientamenti e le intenzioni del Governo relativamente alle conseguenze derivanti dalle citate sentenze delle commissioni tributarie del Veneto e dell'Umbria, anche al fine di evitare incertezze normative e possibili contenziosi.(5-04538)

**Resoconto della VI Commissione permanente  
(Finanze)**

**Mercoledì 6 aprile 2011**

**5-04538 Fluvi: Applicazione della tassa di concessione governativa alle apparecchiature terminali per il servizio pubblico terrestre di telecomunicazioni.**

Il Sottosegretario Sonia VIALE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato

**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame, l'onorevole interrogante chiede chiarimenti in merito alla corretta applicazione dell'articolo 21 della Tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641 (Disciplina delle tasse sulle concessioni governative) secondo cui la tassa trova applicazione sulla «Licenza o documento sostitutivo per l'impiego di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione (articolo 318 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, e articolo 3 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202): per ogni mese di utenza ...».

Con riferimento a tale disposizione, l'interrogante fa presente che l'articolo 218 del decreto legislativo n. 259 del 2003, al comma 1, lettera s), ha previsto l'abrogazione dell'articolo 318 del decreto del Presidente della Repubblica n. 156 del 1973 che disciplina la licenza di esercizio per cui sarebbe venuto meno il presupposto oggettivo per l'applicazione della tassa sulle concessioni governative che è dato dalla licenza.

A sostegno della tesi sostenuta, l'onorevole interrogante richiama alcune pronunce delle Commissioni Tributarie Regionali con le quali non si è ritenuta dovuta la tassa sulle concessioni governative per l'impiego di apparecchiature terminali per il servizio pubblico terrestre di telecomunicazione.

Al riguardo, l'Agenzia delle entrate fa presente che l'articolo 3, comma 2, del decreto ministeriale 13 febbraio 1990, n. 33 recante il «Regolamento concernente il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione» prevede il «... rilascio all'utente del documento che attesta la sua condizione di abbonato al servizio; tale documento (...) sostituisce a tutti gli effetti la licenza di stazione radio ...».

A tale proposito, l'Agenzia osserva che il decreto legislativo n. 259 del 2003 non ha operato alcuna abrogazione del regolamento introdotto con il decreto ministeriale n. 33 del 1990 che, pertanto, deve ritenersi ancora in vigore. Il rilascio all'utente di tale documento, che sostituisce la licenza di stazione radio, realizza, quindi, il presupposto impositivo di applicazione della tassa sulle concessioni dovuta ai sensi del richiamato articolo 21 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 641 del 1972.

La tesi sostenuta dall'Onorevole interrogante, secondo cui con l'articolo 218 del decreto legislativo n. 259 del 2003 si sia di fatto inteso escludere l'applicazione della tassa sulle concessioni governative in relazione all'utilizzo di apparecchiature per la telefonia mobile non risulterebbe, peraltro, coerente con il disposto di cui al successivo articolo 219 del medesimo decreto. Tale disposizione stabilisce, infatti, che «Dall'attuazione del codice non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato». Tale condizione non sarebbe realizzata se si escludesse l'applicazione della tassa sulle concessioni governative sul rilascio delle suddette licenze. In considerazione delle disposizioni vigenti in materia, l'Agenzia ritiene, pertanto, che la tassa sulle concessioni governative sia dovuta nelle ipotesi in cui venga rilasciato all'utente il documento attestante la sua condizione di abbonato.

Il presupposto oggettivo per l'applicazione del tributo è individuabile nel titolo giuridico che

consente all'utente di utilizzare il sistema, e cioè, come chiarito dalla medesima Agenzia con la risoluzione 11 ottobre 2000, n. 154, la sussistenza di un documento che provi l'esistenza di un rapporto contrattuale tra il gestore e l'utente.

**5-04538 Fluvi: Applicazione della tassa di concessione governativa alle apparecchiature terminali per il servizio pubblico terrestre di telecomunicazioni.**

Alberto FLUVI (PD), nel prendere atto della risposta del Sottosegretario, osserva come non si possa affatto dare per scontata la tesi, sostenuta dall'Amministrazione finanziaria, secondo la quale l'articolo 218 del decreto legislativo n. 259 del 2003 non avrebbe operato alcuna abrogazione del regolamento introdotto con decreto ministeriale n. 33 del 1990 e che, pertanto, il rilascio all'utente del documento attestante la sua condizione di abbonato al servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione, il quale sostituisce la licenza di cui all'abrogato articolo 318 del decreto del Presidente della Repubblica n. 156 del 1973, realizza il presupposto impositivo ai fini dell'applicazione della relativa tassa di concessione governativa.

Ritiene, invece, che il nuovo codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al citato decreto legislativo n. 259 del 2003, abbia apportato al settore rilevanti innovazioni, nell'ambito di un processo di privatizzazione che ha avuto come principale conseguenza il passaggio dalla concessione - atto amministrativo emanato nell'ambito di un rapporto pubblicistico, nell'ambito del quale la pubblica amministrazione gode di una posizione di supremazia sui privati - al contratto, cioè ad uno strumento di diritto privato, che presuppone una posizione di parità tra i contraenti. Ciò sembrerebbe comportare l'implicita abrogazione di tutta la normativa basata sulla sussistenza di un rapporto concessorio di tipo pubblicistico e, in particolare, il venir meno del presupposto legislativo necessario ai fini dell'imposizione dell'obbligo di pagamento della tassa di concessione governativa. Segnala, peraltro, come tale ricostruzione risulti avvalorata da due sentenze recentemente pronunciate dalle commissioni tributarie regionali di Perugia e di Venezia-Mestre, rilevando, altresì, come l'opinione contraria dell'Amministrazione finanziaria, del resto prevedibile, sia da ricondurre al timore di dover rimborsare ai contribuenti gli importi relativi alle tasse di concessione governativa versate a partire dall'entrata in vigore del menzionato decreto legislativo n. 259 del 2003.

Sospendendo, quindi, ogni giudizio in merito alla risposta fornita dal Sottosegretario, invita il Governo ad approfondire la questione affrontata dall'interrogazione, anche in considerazione del fatto che nei prossimi mesi anche altri organi giurisdizionali aderiranno probabilmente all'orientamento già espresso dalle citate commissioni tributarie regionali.